



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO

ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 4882 del registro di segreteria e

proposto da F.B., nato a OMISSIS, in data OMISSIS (C.F. OMISSIS),

ed ivi residente in via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv.

Santino Spina del foro di Palermo, con indicazione del seguente

indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le

comunicazioni e notificazioni: *santinospina@pecavvpa.it*;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marta Odorizzi e

Vincenza Marina Marinelli, elettivamente domiciliato presso la sede

legale dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione

del seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso cui

ricevere le comunicazioni e notificazioni:

avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

sentita alla pubblica udienza del 17 febbraio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Bruno Mazzon, l'avv. l'avv.to Gabrio Stenico su delega dell'avv. Santino Spina per il ricorrente e l'avv. Marta Odorizzi per l'INPS;

RAGIONI DELLA DECISIONE

(A) Con l'epigrafato ricorso il ricorrente, dipendente dell'OMISSIS dal 6 settembre 1986 al 7 febbraio 2024, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, ha chiesto di accertare il diritto al ricalcolo della pensione in godimento n. OMISSIS ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997.

Invero, a beneficio del ricorrente, andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) senza optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, in virtù del richiamo contenuto all'art. 1865 c.o.m. avrebbe dovuto operare il c.d. moltiplicatore di cui all'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997, in forza del quale "[p]er il personale [militare] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età [...], il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, **il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione** [enfasi aggiunta]. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento

in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Senonché, sempre ad avviso del ricorrente, ciò non sarebbe accaduto; o meglio, nell'applicare il beneficio in parola l'INPS avrebbe adottato un criterio di calcolo errato, *"deriva[n]te dal fatto che la resistente ha considerato come base imponibile cui applicare il beneficio non la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, bensì quella mediata, prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio."*

In particolare, un tale errore sarebbe facilmente riconoscibile *"analizzando il Quadro I/A – Determinazione Montante Contributivo del Foglio di calcolo M di parte ricorrente (doc. 3, pag. 3) dedicata all'invocato beneficio, [da cui] si può rilevare che al rigo 28, colonna 6, viene indicato un'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio pari a € 64.965,30 e che, conseguentemente, **l'incremento pari a 5 volte** tale importo (ossia 324.826,50, costituito da 5 x 64.965,30) non è avvenuto, essendo che al sottostante rigo 29, colonna 6, viene indicato un importo pari ad **€ 329.746,96.***

*Diversamente, l'importo corretto conseguente all'applicazione del beneficio del c.d. moltiplicatore doveva ammontare ad **€ 389.791,80** perché costituito dall'imponibile corrente (€ 64.965,30) sommato **l'incremento pari a 5** volte del moltiplicatore (ossia 324.826,50, costituito da 5 x 64.965,30), proprio come avviene nell'allegato esempio di Foglio di calcolo M correttamente calcolato. (cfr. all. 4)".*

Nel costituirsi in giudizio l'INPS ha eccepito di avere applicato il c.d.

moltiplicatore *"inserendo correttamente l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, per come risulta dagli allegati sub. n 1) e 2), in atti INPS"*.

A tale riguardo, l'Istituto ha precisato – ferma la ritenuta correttezza dei criteri di calcolo adottati per il moltiplicatore – di essere in procinto di riliquidare il trattamento pensionistico in essere in favore del ricorrente *"in forza dei dati retributivi [aggiornati] forniti dall'Amministrazione datrice di lavoro alla sede INPS territorialmente competente"*.

In conclusione, l'INPS ha chiesto che il ricorso *"sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, avendo l'INPS già all'atto della liquidazione della prestazione applicato il moltiplicatore ex art. 3, comma 7, d.lgs165/97 e, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto"*.

In data 7 febbraio 2025 la Difesa del ricorrente ha depositato una breve nota di replica insistendo nelle proprie richieste.

All'odierna udienza le parti comparse si sono richiamate alla proprie precedenti argomentazioni e hanno concluso come in atti. In particolare, la Difesa dell'INPS ha affermato *"che l'Istituto previdenziale ha provveduto solo venerdì scorso alla riliquidazione definitiva del trattamento pensionistico in favore del ricorrente tenendo conto del criterio di calcolo del c.d. moltiplicatore applicato come già illustrato nella memoria depositata agli atti"*.

Il giudice, dopo breve camera di consiglio, ha dato rituale lettura del

dispositivo rinviando al deposito della sentenza per le motivazioni.

(B) Il ricorso è infondato.

Premesso che il *thema decidendum* del presente giudizio è circoscritto alle modalità di applicazione del c.d. moltiplicatore di cui all'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997 da parte dell'INPS (la spettanza del diritto in capo al ricorrente costituisce un dato pacifico tra le parti) questo Giudice è dell'avviso che il provvedimento di liquidazione della pensione n. OMISSIS, prodotto in atti dal ricorrente, non è meritevole delle censure contenute nel ricorso, atteso che l'INPS ha dato corretta attuazione del predetto disposto normativo incrementando *"il montante individuale dei contributi [...] di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione"*.

Invero, come chiaramente dimostrato dall'INPS nell'evidenziare i criteri di calcolo del moltiplicatore adottati in riferimento al nuovo provvedimento di riliquidazione della pensione effettuato sulla base dati retributivi aggiornati forniti dall'Amministrazione datrice di lavoro (v. allegati n. 1 e 2 alla comparsa di costituzione), appare agevole comprendere la assai verosimile correttezza dei criteri adottati anche in riferimento al provvedimento pensionistico originario.

In particolare, l'imponibile retributivo del 2024, pari a € 329.746,96, indicato al rigo 29, colonna 6, del "Quadro I/A - Determinazione Montante Contributivo" (*sub* all. 3 al ricorso) è il risultato della somma degli imponibili retributivi maturati dall'01/01/2024 al

06/02/2024 (un importo di circa € 8.000: v. all. 1 alla comparsa) e di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio (inizialmente calcolata – sulla base dei dati retributivi non ancora aggiornati dall'Amministrazione datrice di lavoro – in un importo di circa € 64.000 [$€ 64.000 \times 5 = € 320.000$]).

Di qui l'infondatezza delle pretese del ricorrente, atteso che i calcoli dallo stesso suggeriti (all. 4 al ricorso) porterebbero ad incrementare l'imponibile retributivo del 2024 di un importo pari a 6 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, in chiara violazione dell'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997.

Di qui il rigetto del ricorso.

(C) In considerazione della novità della questione si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. RESPINGE il ricorso;

2. DISPONE la compensazione delle spese.

Così deciso in Trento il 17 febbraio 2025.

Il Giudice

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

	f.to digitalmente	
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 7 aprile 2025	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione	
	dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Se-greteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto	
	art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente	
	causa.	
	Il Giudice	
	Robert Schülmers von Pernwerth	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 7 aprile 2025	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52	
	del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o	
	7	

riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 7 aprile 2025

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente